

# Nuovi modelli Intrastat: indicazione origine merce

In base alla determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021, nei modelli **Intrastat** relativi alle cessioni intracomunitarie (elenco Intra-1 *bis*) effettuate a partire **dal 2022** è necessario indicare il dato relativo all'origine non preferenziale, da individuarsi sulla base delle regole doganali.

Tale informazione, riferita al Paese di origine della merce spedita (colonna 15), rilevante ai fini statistici del modello, è obbligatoria e aggiuntiva rispetto al dato della provincia di provenienza o di produzione dei beni.

Quest'ultimo elemento (provincia di origine o di produzione della merce) è attestato nella **colonna 14** del modello Intra-1 *bis*, mediante la sigla automobilistica della provincia di riferimento (si veda l'elenco 1 secondo le istruzioni aggiornate, di recente, con la determinazione n. 493869/2021).

Qualora non sia un'informazione nota o essa sia estranea all'ambito nazionale, è riportata la provincia di spedizione della merce.

Per quanto attiene, invece, al campo relativo al **Paese di origine** dei beni ceduti (colonna 15), lo stesso andrà rappresentato indicando il codice Iso dello Stato di origine della merce, il quale deve essere individuato in funzione di ciò che prevedono l'art. 60 del Regolamento Ue n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione o, in breve, Cdu) e l'art. 31 ss. del Regolamento Ue n. 2446/2015 (Regolamento delegato).

I beni interamente ottenuti in un unico Paese sono considerati **originari** di tale Paese.

Tra le merci che si considerano "interamente ottenute" in un Paese o territorio, sono stati individuati: i prodotti

minerali ivi estratti, i prodotti del regno vegetale ivi raccolti, gli animali vivi, ivi nati e allevati, i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati, i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate, ecc.

Più complessa è l'individuazione dell'origine non preferenziale dei beni alla cui produzione contribuiscano due o più Stati.

I beni di questa categoria sono considerati originari del Paese in cui i medesimi hanno subito l'**ultima trasformazione** o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata presso imprese attrezzate, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

In merito all'individuazione delle "**imprese attrezzate**" per la trasformazione o lavorazione sostanziale, si deve tenere conto degli elementi fattuali che attestino la "comprovata sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi che consentano di effettuare quelle lavorazioni / trasformazioni considerate significative ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale" (nota Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 70339/2018).

L'art. 34 del Cdu, inoltre, prevede un'elencazione di lavorazioni c.d. "minime", ossia attività volte solo a migliorare l'aspetto esteriore delle merci o di mera conservazione, le quali sono sempre considerate inidonee al conferimento dell'origine.

Al fine di individuare la **lavorazione sostanziale** idonea ad attribuire al bene l'origine non preferenziale, è possibile fare riferimento all'allegato 22-01 del Regolamento Delegato, limitatamente ai beni ivi compresi.

Per i beni che, invece, non sono contemplati dal richiamato Allegato, si fa rinvio alle regole di lista indicate dalla Commissione europea – direzione generale TAXUD

([https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en)), pur prive di valore vincolante per gli operatori (nota Agenzia delle Dogane n. 70339/2018).

Sul tema, è, inoltre, da considerare il recente Regolamento Ue n. 1934/2021, il quale stabilisce che, in caso di lavorazione o trasformazione minima realizzata in più Paesi, la loro ultima trasformazione sostanziale viene attribuita allo Stato di cui è originaria la **maggior parte** dei materiali.

Dunque, in base all'appena menzionato Regolamento, qualora il prodotto finale debba essere classificato:

- nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la quantificazione della maggior parte dei materiali andrà determinata in base al peso degli stessi;
- nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà quantificata sulla base del valore degli stessi.

### **Certificati richiedibili in Camera di Commercio**

Il rilascio del certificato che attesta l'origine non preferenziale di un bene è a cura della Camera di Commercio competente in relazione alla sede legale, sede operativa o unità locale del **soggetto richiedente** (es. speditore, speditore doganale delegato o rappresentante fiscale). La domanda deve essere presentata in modalità telematica, attraverso l'apposita piattaforma delle Camere di Commercio (Cert'o) ed essere firmata digitalmente dal richiedente (nota Ministero dello Sviluppo economico n. 62321/2019).

Da ultimo, si evidenzia che i certificati di origine sono espressamente esclusi dal novero dei documenti che possono essere rilasciati mediante **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dpr 445/2000.

(MF/ms)